



# COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari  
Via La Rampa, 20 - 07035 SEDINI  
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16



## Originale di Delibera della Giunta Comunale

N°66 del Reg. del 22/07/2021	OGGETTO: Integrazione Programma Triennale fabbisogno del personale 2021/2023 e ridefinizione dotazione organica
---------------------------------	---

L'anno 2021, il giorno 22, del mese di Luglio, alle ore 17.17, in modalità video conferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020 e del Decreto del Sindaco n° 4 del 23.03.2020, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome Nome	carica	Presente
Carta Salvatore	Sindaco	Si
Finà Sebastiano (1957)	Vice Sindaco	No
Finà Sebastiano (1959)	Assessore	No
Fresi Angela	Assessore	Si
Sanna Domenico	Assessore	Si
TOTALI		Presenti: 3      Assenti: 2

Partecipa in modalità video conferenza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Stella Serra

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole ai sensi dell'artt .49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.L.gs n. 267/2000:

- il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 29 del 09.03.2021, con la quale è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 nel cui ambito non era stata prevista alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato;

ATTESA l'esigenza per una maggiore funzionalità efficacia ed efficienza dell'Area Tecnica prevedere per l'annualità 2022 l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n° 1 Istruttore Tecnico Direttivo cat. D 1 da destinare all'Area Tecnica;

VISTI i vigenti commi 557, 557-bis e 557-quater dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale da parte dei Comuni;

RICHIAMATO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con il quale sono state concretizzate le misure del c.d. "reddito di cittadinanza" e "quota 100";

DATO ATTO che, in sede di conversione del decreto-legge citato al precedente capoverso, il testo definitivo della legge 28 marzo 2019, n. 26, ha inserito ex novo l'ancora vigente art. 14-bis, introducendo ulteriori variazioni alla disciplina della quantificazione delle capacità assunzionali degli enti locali, modificando l'art. 3, comma 5, ultimo periodo, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; la novella introdotta dal legislatore consente agli enti locali il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni (prima erano tre anni), oltre all'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (prima era solo il triennio precedente); il riferimento al quinquennio precedente, pertanto, si intende relativo al periodo dal 2015 al 2019 (su cessazioni di personale 2014/2018);

SIGNIFICATO, pertanto, che la modifica appena evidenziata è "a regime", e non per un periodo transitorio, quindi, a decorrere dall'anno 2019, precisamente dal 30 marzo, giorno di entrata in vigore della legge di conversione, oltre alla capacità assunzionale ordinariamente maturata, sono utilizzabili i resti assunzionali del quinquennio precedente;

DATO ATTO ALTRESI' che è confermata la norma prevista con l'introduzione del comma 5-sexies nel già richiamato art. 3 del D.L. 90/2014 convertito con legge 114/2014, la quale prevede che, per il triennio 2019-2021 (con ciò specificando che in questo caso non si tratta di una norma a regime, ma valevole unicamente per il triennio indicato), nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, gli enti locali possano computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità di competenza, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over;

VISTO il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. "decreto crescita"), il quale all'art. 33, comma 2, ha previsto una radicale modifica in materia di nuovi limiti alle assunzioni a tempo indeterminato dei Comuni, demandando l'impianto complessivo ad un apposito e successivo decreto ministeriale di attuazione indicante sia la data di applicazione del nuovo sistema, sia la definizione delle capacità assunzionali;

DATO ATTO :

- che l'art. 33, comma 2, ha formato oggetto, successivamente, di alcune modifiche, in sede di approvazione della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ed a seguito della legge di conversione del c.d. "Milleproroghe" (legge 8/2020 di conversione del D.L. 162/2019);
- che in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto 17 marzo 2020, le cui disposizioni e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33, comma 2, si applicano ai Comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

RILEVATO che, pertanto, a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

SIGNIFICATO che con il decreto citato sono state individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore; i comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

RIMARCATO :

- che finalità primaria del nuovo regime consiste nel fatto che il mutamento della condizione soggettiva dei comuni a valle dell'introduzione del nuovo meccanismo assunzionale è basato sulla sostenibilità finanziaria;
- CHE le singole condizioni in cui gli enti si possono collocare rispetto alle nuove norme e gli effetti conseguenti, a seconda della casistica ricoperta, vengono schematicamente riportati di seguito:

CONDIZIONE	EFFETTI
Comuni sotto la soglia più bassa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacità assunzionale ulteriore rispetto a quella ordinaria, determinata traducendo in valore finanziario lo scostamento tra % dell'ente e % di riferimento della soglia più bassa</li> <li>- - Contestuale rispetto della ulteriore soglia di incremento progressivo della spesa rispetto all'anno 2018</li> <li>- Deroga, per le assunzioni a tempo indeterminato "da decreto", al limite di spesa ex art. 1, comma 557, della legge 296/2006</li> </ul>
Comuni tra le due soglie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacità assunzionale ordinaria (art. 3, comma 5, d.l. 90/2014)</li> <li>- Rispetto dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 - Rispetto nell'anno in programmazione del rapporto % tra spesa di personale ed entrate correnti rilevato nell'ultimo rendiconto approvato</li> </ul>
Comuni sopra la soglia alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacità assunzionale ordinaria (art. 3, comma 5, d.l. 90/2014)</li> <li>- Rispetto dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 - Obbligo di programmazione del rientro, attraverso l'adozione di un percorso di graduale riduzione annuale, fino al conseguimento nell'anno 2025, nella % di riferimento per la propria classe demografica, anche applicando un turn over inferiore al 100%</li> <li>- In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo entro il 2025, turn over ridotto al 30% (sanzione)</li> </ul>

ATTESO che successivamente al DM è stata pubblicata (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 226 dell'11.09.2020) la Circolare esplicativa del 13.05.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, sottoscritta di concerto tra il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno, al fine di dare attuazione alle nuove regole sulla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni e di dirimere diversi aspetti tecnico-applicativi (ad esempio, per assicurare uniformità di indirizzo, la definizione delle voci dei macro aggregati BDAP da inserire al numeratore ed al denominatore del rapporto, ai fini della determinazione del valore di riferimento per ciascuna amministrazione);

RILEVATO che nella Circolare sono presenti alcuni elementi innovativi, i quali determinano ricadute di rilievo che si riassumono di seguito:

1. nel caso di Comuni avessero attribuito al gestore l'entrata da TARI corrispettiva, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 147/2013, e la relativa spesa, la predetta entrata da TARI va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia;
2. una disposizione di salvaguardia, al fine di non penalizzare i Comuni che, prima del 20 aprile 2020 (data di applicazione del nuovo regime sulla capacità assunzionale previsto dal DM attuativo), hanno legittimamente avviato procedure assunzionali con il previgente regime, sulla base della quale far salve le predette procedure, solo per l'anno 2020, alle condizioni ivi previste, sulla base dei piani triennali del fabbisogno di personale e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente;
3. previsione, attesa la finalità di regolare il passaggio al nuovo regime, della possibilità di derogare transitoriamente, per far salve le procedure assunzionali in corso, ai valori di spesa derivanti dalle soglie consentite nel primo anno di applicazione (2020) ma non negli anni successivi; pertanto, nel procedere alle maggiori assunzioni, è necessaria comunque una valutazione circa la capacità di rientro nei limiti del 2021 fissati dalla norma;

DATO ATTO che il Comune di Sedini, dai conteggi effettuati dal Responsabile dell'Area Affari Generali ed economico finanziaria - Servizio Personale, secondo le definizioni dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale, presenta un rapporto fra spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (su ultimo rendiconto approvato 2020), e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2018-2019-2020), al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (anno 2020), inferiore alla soglia demografica di appartenenza (fascia b) – (28,60%) pari al 17,55 %, come rilevato nel prospetto allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale (foglio "calcolo valore soglia");

DATO ATTO che, in quanto Comune con bassa incidenza della spesa di personale (il cui rapporto fra spesa di personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'articolo 2 del decreto ministeriale, risulta ricompreso fra i valori soglia individuati dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 6, comma 1, del decreto attuativo per fascia demografica), come indicato dalla circolare esplicativa, può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia individuato dal comma 1 della tabella 1 del decreto 17/03/2020;

RILEVATO che il rapporto da non superare nell'anno 2021 fra spesa di personale ed entrate correnti calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato relativo all'esercizio 2020 è del 29%, come rilevato nel prospetto allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale (foglio "calcolo valore soglia");

ATTESO che il rapporto percentuale 2021, analizzato con i valori finanziari rilevati alla data del 08/07/2021, risulta pari al 17,55% al netto delle somme reimputate, per cui si evidenzia, essendo inferiore al 29%, il rispetto della prescrizione del decreto attuativo per i comuni con bassa incidenza della spesa di personale;

VISTA la deliberazione 111/2020/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Campania, in ordine al chiarimento secondo il quale il FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità) da prendere a riferimento nel computo della percentuale da parte dei comuni da riportare ai valori soglia, è quello dell'ultimo rendiconto della gestione approvato "eventualmente assestato", in ragione della maggiore attualità, e perciò rispondente alla ratio normativa, del dato derivante dal possibile assestamento del Fondo operato in corso d'anno rispetto a quello previsionale (confermando comunque quanto già espresso in merito dalla circolare esplicativa interministeriale);

RICORDATO che la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" – c.d. "decreto concretezza" – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 145 del 22.06.2019 ed entrata in vigore il 07 luglio u.s., la quale, tra l'altro, prevede all'art. 3 (rubricato "Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione") che:

- in base al comma 8, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo D.Lgs. 165/2001;
- in base al comma 9, lettera b), punto 2), viene ridotto da due mesi a 45 giorni il termine previsto dall'art. 34-bis, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, decorso il quale le amministrazioni possono bandire i concorsi qualora nel frattempo non venisse assegnato personale in disponibilità;

RICHIAMATE le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", adottate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 08.05.2018, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 173 del 27 luglio 2018, dal cui giorno stesso di pubblicazione sono entrate in vigore;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione, sia in termini di esigenze assunzionali, sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

PRECISATO che

- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 sancisce che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il dispone che: "*2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*";

RIBADITO che le disposizioni del Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 riguardano la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

ATTESO CHE, al fine di poter provvedere ad assunzioni a tempo determinato nell'Ente o con altri rapporti di lavoro flessibile, il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dispone all'art. 11, comma 4-bis, che agli enti locali che rispettano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, in materia di riduzione della spesa di personale, non si applicano le limitazioni in materia di lavoro flessibile di cui al vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, Sezione Autonomie che chiarisce: "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562

dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”;

CONSIDERATO:

- che le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, non si applicano agli enti unicamente nel caso in cui rispettino le disposizioni in materia di riduzione della spesa di personale;

- che si ritiene in ogni caso di dover proseguire il monitoraggio dell'andamento della spesa del lavoro flessibile, fermo restando per questo ente l'obbligo primario del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

PREMESSO che, per quanto riguarda l'istituto della mobilità esterna, in base al previgente sistema assunzionale:

- l'art. 1, comma 47, della legge 311/2004 ha storicamente sancito il principio della “neutralità” della mobilità, prevedendo che in presenza di norme che imponevano limitazione delle assunzioni e trasferimenti per mobilità tra pubbliche amministrazioni ad esse assoggettati non erodevano capacità assunzionali (per cui una cessazione per mobilità non incrementava la capacità assunzionale dell'ente cedente, così come non consumava quella dell'ente ricevente);
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 – convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 - recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” al cui art. 14, comma 7, prevede che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over;

ATTESO che l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, come convertito in legge 58/2019 e s.m.i., prefigura, unitamente al decreto ministeriale del 17 marzo 2020, come più volte ribadito, un nuovo sistema fondato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale e, pertanto, il mutamento del quadro normativo implica dei riflessi assunzionali anche sull'istituto della mobilità esterna;

SIGNIFICATO che l'ultima parte della circolare esplicativa interministeriale 13.05.2020, in ordine agli effetti della nuova disciplina in materia di mobilità espressamente prevede: “La definizione delle facoltà assunzionali ancorate alla sostenibilità finanziaria implica una necessaria lettura orientata della norma recata dall'art. 14, comma 7, del DL n. 95/2012 (...). Si tratta di una disposizione che è riconducibile alla regolamentazione delle facoltà assunzionali basata sul turnover, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi non operante per i comuni che siano pienamente assoggettati alla vigenza della disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria. Conseguentemente le amministrazioni di altri comparti, nonché province e città metropolitane, che acquisiranno personale in mobilità da comuni assoggettati alla neo introdotta normativa non potranno più considerare l'assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica, ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie facoltà assunzionali”. Quanto precede al fine di assicurare la neutralità della procedura di mobilità a livello di finanza pubblica complessiva. In termini operativi, sarà necessario che – nell'ambito dei procedimenti di mobilità extra compartimentali e nella programmazione triennale del fabbisogno di personale – si dia espressamente conto di tale circostanza. Viceversa, la norma continua a essere operante per gli enti che – secondo le modalità precedentemente indicate – continuano ad applicare transitoriamente la previgente normativa.”;

RILEVATA la necessità di operare alcune puntualizzazioni, nel senso che:

- le norme di riferimento per la neutralità della mobilità sopra richiamate (come quelle relative al turn-over) non sono state né abrogate, né disapplicate;
- per i comuni pienamente assoggettati alla vigenza della nuova disciplina - definizione sulla cui valenza interpretativa tuttavia si sono sovrapposte diverse esposizioni dottrinarie
- la mobilità diverrebbe esattamente equivalente, in termini assunzionali, a qualsiasi altra forma di reclutamento a tempo indeterminato;
- per i comuni che assumono attraverso l'istituto della mobilità, pertanto, l'assunzione consumerebbe “spazi assunzionali”, ivi intendendosi quelli concessi dal decreto ministeriale attuativo, esattamente come un reclutamento da concorso;
- per i comuni concedenti una mobilità in uscita, in sostanza non vi sarebbero modifiche, tranne il riflesso, all'interno delle nuove regole, che questa scelta, genererebbe una minore spesa conseguente all'uscita per mobilità, quindi una diminuzione della spesa di personale in corso d'anno;
- di conseguenza, il meccanismo della mobilità è da considerarsi superato: nel caso di mobilità in uscita, si genera un'economia di spesa, mentre nel caso di mobilità in entrata, si genera una maggiore spesa;

RICORDATO altresì che il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, .... in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (c.d. “decreto Madia”), ha previsto il superamento della tradizionale determinazione del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni ancorata alla dotazione organica, anche in un'ottica di semplificazione e di razionalizzazione del rapporto di impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione; nel decreto, il perseguimento di tali obiettivi è affidato allo strumento del piano triennale dei fabbisogni di personale, che sostituisce il tradizionale assetto organizzativo della dotazione organica, in coerenza con la pianificazione pluriennale di personale e della performance, sulla base delle linee di indirizzo, da emanarsi dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro

dell'Economia e delle Finanze, nonché d'intesa con la Conferenza unificata per quanto riguarda le amministrazioni regionali e gli enti locali;

RILEVATO CHE il nuovo testo dell'art. 6 del D.lgs 165/2001 (innovato dall'art. 4 del decreto 75/2017), prevede al primo comma che le amministrazioni pubbliche debbano definire l'organizzazione degli uffici adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali; risulta quindi evidente come il piano triennale, nel nuovo assetto, diventi uno strumento di natura programmatica fondamentale nell'ente, propedeutico per la definizione dell'organizzazione degli uffici, la cui concreta manifestazione deve realizzarsi tramite atti che tengano conto di quanto previsto nel fabbisogno;

DATO ATTO che, conseguentemente, emerge l'orientamento del legislatore nel senso di autorizzare ogni amministrazione alla spesa di un budget per assunzioni, lasciando la facoltà di individuare se e come assumere, scegliendo i profili professionali più rispondenti alle esigenze e sull'effettivo fabbisogno; unico obbligo imposto, infatti, è l'adozione del piano triennale, modalità che ricalca l'operato di una buona programmazione, secondo cui i piani che annualmente dovranno prevedere misure con riferimento al triennio successivo a scorrimento, come peraltro già operato da questo ente nei propri atti programmatici;

CHE, pertanto, il nuovo modello di reclutamento dinamico, basato sui fabbisogni e non più sui posti vacanti, concretizza l'obiettivo dell'acquisizione delle professionalità che risultano utili al miglioramento dei servizi, in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

RILEVATO che nelle Linee di indirizzo il concetto di "dotazione organica", costituita dal personale in servizio e da quello di cui si prevede l'assunzione, si sostanzia non solo in un valore numerico ma soprattutto in un valore finanziario di spesa;

EVIDENZIATO in particolare che il Comune di Sedini:

- 1) non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, come si evince dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al Rendiconto della gestione 2020 (ultimo consuntivo approvato);
- 2) ha attuato le politiche necessarie a garantire la tempestività dei pagamenti al fine di realizzare il rispetto del vincolo di cui all'art. 41 comma 2 del DL 66/2014 convertito con L. 89/2014;
- 3) ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, il Bilancio di Previsione e relativi allegati atti di programmazione 2021/2023;
- 4) ha deliberato con atto del CC n. 13 del 06/05/2021, l'esonero dall'approvazione del bilancio consolidato esercizio 2020, avvalendosi della facoltà concessa ai comuni con meno di 5000 abitanti prevista dall'art. 233-bis comma 3 del TUEL, da inviare alla BDAP nei tempi di legge;
- 5) ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 06/05/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Rendiconto della gestione 2020 ed ha rispettato l'obiettivo del saldo di finanza pubblica, come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato 10 allo schema di rendiconto 2020 ;
- 6) ha alimentato l'utilizzo della Piattaforma di certificazione dei Crediti prevista dal D.L. n.35/2013 e s.m.i. e adempiuto agli obblighi di cui all'art.27 del D.L. 24/04/2014 n.66 sino al 01.07.2018, data di entrata in vigore del sistema SIOPE+ per l'invio degli Ordinativi Informatici che, ai sensi dell'art.2 comma 7 del Decreto MEF 14 giugno 2017, assolve all'obbligo previsto dall'articolo 7-bis, comma 5 del D.L. n.35/2013 e s.m.i.;
- 7) ha dato atto del permanere degli equilibri di bilancio 2020, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, come risulta da deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27/11/2020 , dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- 8) ha provveduto alla trasmissione alla BDAP del Bilancio di previsione 2021/2023 in data 09/04/2021 e del conto consuntivo 2020 in data 21/04/2021 con esito positivo del controllo (come da ricevute conservate agli atti),;
- 9) ha approvato con la deliberazione n° 29/2021 il Piano triennale del fabbisogno di personale (art. 6 del D.L.gs•n.165/2001 e art. 91 del TUEL);
- 10) ha verificato che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza nell'anno di riferimento (art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001), giusta Deliberazione della Giunta Comunale n° 28/2021

- 11) ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 55 del 13.05.2021 il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
- 12) ha trasmesso i piani triennali dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare della RGS n. 18/2018;
- 13) Ha approvato con deliberazione n° 64 del 20.07.2021 il PEG semplificato Piano della performance 2021

RITENUTO pertanto integrare sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale la deliberazione della Giunta Comunale n° 29 del 09.03.2021 con la previsione per l'annualità 2022 dell'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n° 1 Istruttore Tecnico Direttivo cat. D 1 da destinare all'Area Tecnica;

VISTO in proposito il parere favorevole del Revisore dei Conti rilasciato in data 20.07.2021 con verbale n° 13, con il quale l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio ex artt. 49 e 147 bis D.L.gs. n° 267/2000;

Con voti Unanimesi, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa di integrare sulla base delle direttive impartite dalla Giunta la deliberazione della Giunta Comunale n° 29 del 09/03/2021 avente come oggetto Programma Triennale fabbisogno personale 2021/2023, annualità 2022 con la seguente previsione assunzionale a tempo indeterminato:

Area	Profilo professionale	Modalità assunzionale	Periodo presunto
Tecnica	Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D 1 full time a tempo indeterminato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attivazione mobilità obbligatoria ( art. 34 bis D.L.gs. n° 165/2001)</li> <li>- Attivazione mobilità volontaria ( in casi di non derogabilità ) art. 30 D.L.gs. n° 165/2001</li> <li>- Procedura concorsuale esterna</li> </ul>	Decorrenza 1 novembre 2022

Di Dare atto che a seguito della ricognizione sulla dotazione organica in servizio e della citata integrazione il dotazione organica complessiva nel triennio risulta così dimensionata:

Area	Personale in dotazione	Note
Area Affari Generali ed Economico Finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Istruttore direttivo cat. Giur. D1 full time e indeterminato</li> <li>- 1 Istruttore amministrativo informatico cat. Giur. C1 full time e indeterminato</li> <li>- 1 Istruttore amministrativo contabile cat. Giur. C1 full time e indeterminato</li> <li>- 1 Istruttore amministrativi cat. Giur. C1 full time e indeterminato</li> <li>- 1 Agente di polizia locale cat. Giur. C1 full time e indeterminato</li> </ul>	
Area Tecnica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Istruttore Tecnico direttivo cat. Giur. D1 assunto a tempo pieno e determinato ex art. 110, 1° comma D.L.gs. n° 267/2000</li> <li>- 1 Istruttore tecnico cat. Giur. C1 full time e</li> </ul>	Scadenza contratto 03.03.2023

	indeterminato - 1 Operaio cat. Giur. B full time e indeterminato - 1 Istruttore Tecnico direttivo cat. Giuridica D1 full time e indeterminato	Decorrenza presunte assunzione 01.11.2022
Area socio culturale	- 1 Istruttore direttivo cat. Giur. D1 assunto a tempo pieno e determinato ex art. 110, 1° comma D.L.gs. n° 267/2000	Scadenza contratto 01.02.2023

Di individuare quale Responsabile del procedimento assunzionale di n° 1 Istruttore Tecnico Direttivo cat. D1 il Responsabile dell'Area Affari generali ed Economico finanziaria – servizio personale;

Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell'Area Affari generali ed Economico finanziaria.

Con separata votazione, con voti Unanimi, espressi in forma palese

### DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma D.L.gs. n° 267/2000

Ai sensi dell'artt. 49, comma 1 e 147 bis, TUEL – D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole;

In ordine alla regolarità tecnica

(Il Responsabile del Servizio)

In ordine alla regolarità contabile

( Il Responsabile di Ragioneria)

Il presente verbale, salva l' ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco

*Carta Salvatore*

Il Segretario Comunale

*D.ssa Maria Stella Serra*

---

---

Della su estesa deliberazione, ai sensi dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Amministrativo  
Ivan A. Diana

---

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all' Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 03/08/2021 al 18/08/2021;
- è divenuta esecutiva il giorno 22/07/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell' atto;

Dalla residenza comunale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
**D.ssa Maria Stella Serra**

---

---

Sedini Li: \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
**D.ssa Maria Stella Serra**